



ERICE

Città di Pace e per la Scienza

Settore VI – Gestione del Territorio

**“REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLE
SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE, DI
CUI ALL’ART. 31 COMMA 4 BIS DEL D.P.R.
380/2001 E S.M.I. DA COMMINARE AGLI AUTORI
DI ILLECITI EDILIZI A SEGUITO DI
ACCERTAMENTO DI INOTTEMPERANZA
ALL’INGIUNZIONE DI DEMOLIZIONE E/O DI
RIMESSA IN PRISTINO.”**

Approvato con deliberazione di G.M. n. _____ del _____

Redatto dal VI Settore Gestione del Territorio

Regolamento per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all'art. 31 comma 4 bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. da comminare agli autori di illeciti edilizi a seguito di accertamento di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione e/o di rimessa in pristino.

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Oggetto del presente Regolamento, fatto salvo quanto disposto dall'Art. 6 della Legge 241/1990 e s.m.i. e tenuto conto di quanto riportato nella circolare A.R.T.A. n° 3 del 28/05/2015, è quello di stabilire dei parametri oggettivi ed univoci per la determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria, da applicare a seguito di accertata inottemperanza all'ingiunzione a demolire opere abusive prevista dall'art.31, comma 4-bis del DPR 380/2001, che rispondano a criteri di equità, trasparenza e uniformità di applicazione.

Art. 2 -Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina criteri e le modalità di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'inottemperanza all'ingiunzione a demolire opere edilizie di nuova costruzione realizzate in assenza di titolo abilitativo edilizio (*permesso di costruire ex art. 10 del DPR 380/2001 e s.m.i. / titoli edilizi comunque denominati di pari valore*), ovvero interventi edilizi realizzati in totale difformità o con variazioni essenziali rispetto ad un titolo abilitativo edilizio in corso di validità all'atto di accertamento dell'abuso, ex art. 31 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. come recepito con L.R. 16/2016 e s.m.i.
2. Le sanzioni di cui al presente regolamento sono destinate unicamente al responsabile dell'abuso e non anche al proprietario dell'immobile.

Art. 3 - Determinazione delle sanzioni

1. Il comma 4-bis dell'art. 31 del DPR 380/2001, prevede che l'autorità competente, constatata l'inottemperanza, all'ingiunzione di demolizione nel termine di 90 giorni dalla sua notificazione, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti.
2. Tali sanzioni amministrative pecuniarie, avuto riguardo alla normativa vigente ed ai prevalenti orientamenti giurisprudenziali, non attengono alla realizzazione dell'abuso edilizio in sé ma bensì alla mancata spontanea ottemperanza all'ordine di demolizione, la quale è condotta omissiva identica, sia nel caso di abusi edilizi macroscopici sia nell'ipotesi di più modesti abusi edilizi. A tal proposito la prevalente giurisprudenza amministrativa (TAR Campania Napoli 4146/2017 e TAR Puglia Lecce Sez. III 1105/2016, ecc.), ove viene riportato: “*Non è la realizzazione dell'abuso in sé, bensì unicamente la mancata spontanea ottemperanza all'ordine di demolizione, che viene qualificata come una condotta omissiva*”.
3. In relazione a quanto riportato al precedente punto 2., avuto riguardo a quanto indicato dalla circolare ARTA n. 3 del 28/05/2015, si è ritenuto corretto applicare il criterio dell'ubicazione territoriale in cui è stato perpetrato l'illecito edilizio coniugato con i valori di pregio della zona stessa e le Zone Territoriali Omogenee dello strumento urbanistico vigente (PRG) e/o dello strumento Urbanistico Adottato (Varante al PRG). In relazione a ciò sono così state individuate dal presente regolamento le seguenti fattispecie e le relative sanzioni:

- a) Interventi abusivi realizzati in aree e/o immobili ricadenti nell'ambito dell'art. 27 comma 2 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. ¹⁾, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico (P3) elevato o (P4) molto elevato, la sanzione è pari ad **€ 20.000,00** *ope legis*;
- b) Interventi abusivi realizzati in aree e/o immobili ricadenti nell'ambito delle Zone territoriali omogenee "A2 – A3 – A4" del vigente strumento Urbanistico e/o dello strumento Urbanistico Adottato e non ricadenti in aree di cui alla precedente "lettera a)", l'importo della sanzione è pari ad **€ 15.000,00**;
- c) Interventi abusivi realizzati in aree e/o immobili ricadenti nell'ambito delle Zone territoriali omogenee "B1" del vigente strumento Urbanistico e/o dello strumento Urbanistico Adottato e non ricadenti in aree di cui alla precedente "lettera a)", l'importo della sanzione è pari ad **€ 12.500,00**;
- d) Interventi abusivi realizzati in aree e/o edifici ricadenti nell'ambito delle Zone territoriali omogenee "B2 – B3" del vigente strumento Urbanistico e/o dello strumento Urbanistico Adottato e non ricadenti in aree di cui alla precedente "lettera a)", l'importo della sanzione è pari ad **€ 10.000,00**;
- e) Interventi abusivi realizzati in aree e/o immobili ricadenti nell'ambito delle Zone territoriali omogenee "C – D – T – F – P.E.E.P." del vigente strumento Urbanistico e/o dello strumento Urbanistico Adottato e non ricadenti in aree di cui alla precedente "lettera a)", l'importo della sanzione è pari ad **€ 5.000,00**;
- f) Interventi abusivi realizzati in aree e/o immobili ricadenti nell'ambito delle Zone territoriali omogenee "E" del vigente strumento Urbanistico e/o dello strumento Urbanistico Adottato e non ricadenti in aree di cui alla precedente "lettera a)", l'importo della sanzione è pari ad **€ 4.000,00**;

Art. 4 - Sanzioni pecuniarie e modalità di pagamento

1. La sanzione amministrativa pecuniaria di cui ai precedenti articoli verrà irrogata con specifico atto amministrativo del *Responsabile del Settore competente* e successivamente notificato all'interessato.
2. In caso di mancata adesione e regolarizzazione spontanea del pagamento entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla notifica, si procederà all'avvio delle procedure finalizzate al recupero coattivo delle somme dovute. Ricorrendo tale ipotesi, le somme dovute saranno gravate degli interessi legali nelle misure previste per legge.

Art. 5 – Riduzione delle sanzioni – casi di esclusione - rateizzazione

1. A seguito di istanza dell'interessato, da inoltrarsi entro 30 (Trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di notifica della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al presente Regolamento, potrà essere ridotta di una percentuale del **50%**, con specifico atto

¹⁾

..... aree soggette a vincolo di inedificabilità;
 aree destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167;
 aree assoggettate alla tutela di cui al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267;
 aree appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766;
 aree di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora d.lgs. n. 42 del 2004);
 immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora articoli 13 e 14 del d.lgs. n. 42 del 2004);
 beni di interesse archeologico;
 immobili soggetti a vincolo di inedificabilità assoluta.

amministrativo del *Responsabile del Settore competente*, nel caso in cui il soggetto responsabile dell'abuso dimostri di avere effettuato interventi edilizi "*c.d. di necessità*", in presenza di idonea attestazione dimostrante che il responsabile dell'abuso rientri nella Prima Fascia I.S.E.E.;

2. Non si potrà accedere al beneficio della riduzione della sanzione di cui al comma precedente nel caso di abusi edilizi perpetrati nelle aree o immobili ricadenti nell'ambito dell'art. 27 comma 2 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico (P3) elevato o (P4) molto elevato;
3. A seguito di istanza dell'interessato, da inoltrarsi entro 30 (Trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di notifica della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al presente Regolamento, potrà essere concessa la rateizzazione dell'importo dovuto, qualora l'interessato si trovi in condizioni economiche disagiate in osservanza di quanto disposto dall'Art. 26 della Legge 689/1981, con specifico atto amministrativo del *Responsabile del Settore competente*. In caso di accoglimento, il soggetto destinatario della sanzione dovrà Produrre, a garanzia delle rate residue, apposita Polizza Fidejussoria rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n° 385, nella quale sia espressamente riportato che l'escussione da parte della scrivente Amministrazione potrà avvenire "*a prima richiesta*";

Art. 6 - Destinazione dei proventi

1. Per i proventi delle sanzioni pecuniarie previste dal presente Regolamento è previsto un vincolo di destinazione, ai sensi dell'art. 31, comma 4-ter del DPR 380/2001 e s.m.i. e, pertanto, verranno introitati in apposito capitolo in entrata e corrispondente capitolo in uscita, e potranno essere utilizzati esclusivamente per la demolizione e rimessa in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico.